

15.11.2023

A9-0319/453

Emendamento 453
Delara Burkhardt
a nome del gruppo S&D

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Allegato V – riga 2

Testo della Commissione

2.	Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
----	---	---	--------------------------------------

Emendamento

2.	Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi	Imballaggi monouso per meno di 1 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, <i>o a meno che tali prodotti non siano oggetto di una DOP (denominazione di origine protetta) o di un'IGP (indicazione geografica protetta) a norma della legislazione dell'Unione, o a meno che non vi sia altra possibilità di evitare la commistione di frutta e verdura biologici con frutta e verdura non biologici in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/848 relative alla certificazione o</i>	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
----	---	---	--------------------------------------

AM\1290633IT.docx

PE754.376v01-00

		<p><i>all'etichettatura.</i></p> <p><i>L'elenco dei prodotti interessati è stabilito dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento, in consultazione con gli Stati membri e previo parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e tiene conto dell'elenco dei prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tiene conto dei rischi di deterioramento e di spreco alimentare quando tali prodotti sono venduti sfusi.</i></p> <p><i>La disposizione si applica soltanto 18 mesi dopo l'adozione di tali atti delegati.</i></p> <p><i>A tale riguardo la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</i></p>	
--	--	---	--

Or. en